



WELFARE AZIENDALE: LE NOVITÀ DEL 2024 CHIARIMENTI ADE

Nel mese di marzo l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due importanti documenti che riguardano il welfare aziendale e che chiariscono due temi:

1. il funzionamento della tassazione del welfare in caso di astensione obbligatoria per maternità
2. il funzionamento dei fringe benefit con le novità previste dalla Legge di Bilancio

TASSAZIONE DEL WELFARE PER LE NEOMAMME

Il primo documento stabilisce quale sia l'ambito di riferimento del trattamento fiscale di quanto erogato alle madri lavoratrici sotto forma di "welfare aziendale" nel periodo successivo alla maternità obbligatoria. [L'interpello n. 57 del 1° marzo pubblicato da Agenzia Entrate](#) puntualizza, infatti, che non è possibile godere del vantaggio fiscale e contributivo previsto per il welfare aziendale nel caso in cui un'azienda decida di erogare una somma - in beni e servizi di welfare - equivalente alla differenza tra l'indennità di congedo di maternità facoltativa (o di congedo parentale a carico dell'INPS) e il cento per cento della retribuzione mensile lorda.

Si legge infatti: **"eventuali erogazioni in forma di welfare a lavoratrici madri, durante il periodo di maternità facoltativa o congedo parentale, per un valore corrispondente alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l'indennità di maternità o congedo parentale costituiscono reddito di lavoro dipendente e non godono delle esenzioni fiscali previste dal comma 2 e 3 dell'articolo 51 del TUIR"**.

FRINGE BENEFIT

Con [Circolare 5/E del 7 marzo](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti ai **fringe benefit**, erogazioni in beni e servizi da parte del datore di lavoro a favore di dipendenti e familiari.

Innanzitutto, si ricorda l'innalzamento della soglia che, per l'anno in corso, è pari a **2.000€ per chi ha figli a carico** e a **1.000€ per tutti gli altri**.

Anche per l'anno in corso questi strumenti potranno essere utilizzati per il pagamento delle utenze. Nel 2024 si introduce una novità, ossia la possibilità di far rientrare nella soglia dei fringe benefit anche i costi sostenuti per il pagamento dell'**affitto o del mutuo relativo alla prima casa, precisando che per "prima casa" si intende l'abitazione principale del dipendente, coniuge o suoi familiari** indicati nell'art.12 del TUIR, nei quali essi dimorino abitualmente, **a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese**.

L'Agenzia delle Entrate fornisce dettagli interpretativi sulle spese per l'affitto, chiarendo si intende il *"canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno"*.

Qualora il *fringe benefit* venga utilizzato per pagare l'affitto o il mutuo, **"il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l'abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute"**.

La Circolare tratta anche il tema dei benefici derivanti dai **prestiti erogati dai datori di lavoro** in favore dei dipendenti. La normativa ha introdotto una **nuova modalità per determinare il valore del beneficio** fiscale e prende in considerazione il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul prestito. Questo calcolo vale sia per prestiti a tasso fisso che per prestiti a tasso variabile. Più nel dettaglio:

1. Per i prestiti a tasso variabile si applica il TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata
2. Per i prestiti a tasso fisso si applica il TUR vigente alla data di concessione del prestito; in caso di rinegoziazione o surroga del finanziamento, per i prestiti a tasso fisso, il confronto tra gli interessi dovuti e il TUR si effettua considerando il tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione

È di fondamentale rilevanza specificare come **queste disposizioni si applicano retroattivamente, a partire dal periodo d'imposta 2023.**

La Circolare prende in esame anche la tassazione del **Premio di Risultato**, anche in caso di conversione in welfare, il **trattamento integrativo per alcune categorie di lavoratori** (in particolare per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale) e gli **effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione.**

marzo 2024

Comunicazione
FIRST CISL
Milano Metropoli